

STATUTO

UNISCO - NETWORK PER LO SVILUPPO LOCALE

Art. 1) Denominazione, sede e durata

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale: UNISCO NETWORK PER LO SVILUPPO LOCALE, in breve "UNISCO".

Essa ha sede in Bari, alla via Niccolò Piccinni, 24.

Il Consiglio Direttivo potrà decidere l'apertura di unità locali, sedi amministrative ed operative ulteriori.

Art. 2) OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione ed utilità sociale, a favore degli associati e/o di terzi, senza finalità di lucro, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n.383.

L'associazione si propone di svolgere la propria attività nei seguenti settori:

- Formazione;

- Istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni nell'ambito dei percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale;

- Orientamento;

- Ricerca in ambito sociale, economico ed occupazionale, e strategie a sostegno delle emergenze;

Promozione ed assistenza sociale;

Promozione della cultura e dell'ambiente;

Informazione e comunicazione;

Promozione delle pari opportunità;

Tutela dei diritti civili e promozione dell'integrazione multietnica e multiculturale a servizio delle minoranze;

Promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché dell'inserimento lavorativo di tutti i soggetti, in particolare dei disabili e di coloro che appartengono a fasce svantaggiate;

- Emersione lavoro nero.

Essa contribuisce alla attuazione delle politiche regionali e nazionali di sviluppo locale e favorisce l'utilizzo dei programmi attivati dall'Unione Europea a tale fine, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative destinate alle aree e ai gruppi sociali in condizioni di svantaggio, cooperando al loro sviluppo.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale ed in via strumentale l'Associazione può, ad esempio:

a) divulgare tematiche relative alla crescita culturale, ambientale, economica e sociale dell'Unione Europea e dei Paesi terzi;

b) stimolare la diffusione di politiche e programmi, a

livello europeo, nazionale e locale, atti a realizzare una riduzione del divario tra aree a diverso grado di sviluppo, favorendo in particolare la crescita socio-economica delle aree obiettivo dell'Unione Europea;

c) favorire lo sviluppo di politiche e di iniziative dirette all'informazione ed all'orientamento scolastico e professionale dei giovani, all'attenuazione della disoccupazione e dei fenomeni di devianza e di disagio, alla formazione e riqualificazione continua di tutti i soggetti, in particolare svantaggiati;

d) cooperare con altri Enti in settori quali cultura, formazione, volontariato, ricerca, sport, sanità e ambiente, in considerazione dell'elevata utilità sociale delle attività da essi svolte;

e) favorire con idonee iniziative nei settori della cultura, dell'istruzione, della salute, dell'arte, dello sport, ecc., la costruzione di un'Europa "sociale" più avanzata e rispettosa dei valori della persona umana, ed in particolare dei gruppi sociali meno favoriti;

f) sollecitare la collaborazione tra operatori culturali, sociali, economici e istituzionali, per favorire in particolare la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile, la tutela e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, la promozione della cultura e dell'arte, la tutela dei diritti civili;

g) coadiuvare lo sviluppo e attuare politiche ed azioni efficaci nei settori della ricerca sociale e della ricerca scientifica e tecnologica e del trasferimento dell'innovazione;

h) promuovere un rapporto di efficace cooperazione tra realtà territoriali periferiche, istituzioni centrali e organismi sovranazionali; sviluppare tutte le forme di cooperazione trasnazionale, con particolare riferimento all'area mediterranea.

i) organizzare dibattiti, convegni, seminari, indagini, ricerche, campagne di sensibilizzazione, fiere e manifestazioni, attività di formazione;

j) realizzare e divulgare produzioni quali banche dati, pubblicazioni, filmati ed ogni altro strumento informativo, telematico e multimediale;

k) favorire lo sviluppo delle politiche attive del lavoro, la cultura dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità anche in forma sociale e cooperativa, gli strumenti per l'inserimento lavorativo (tirocini formativi, ecc.) e la sperimentazione di servizi innovativi;

l) attivare servizi ed iniziative volti ad acquisire e

fornire informazioni sulle normative, sui programmi e sulle attività afferenti i settori di interesse;

m) fornire a qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, idonei strumenti di conoscenza delle politiche europee, nazionali e regionali di sviluppo, e di assistenza nell'elaborazione di strategie e azioni, ivi comprese la ricerca di partner e La promozione delle idee progettuali;

n) organizzare iniziative e corsi di formazione, in ogni settore, livello e grado, utilizzando qualsiasi metodologia e tecnologia;

o) istituire borse di studio, organizzare stage formativi e promuovere scambi di studenti e lavoratori in particolare nei paesi dell'Unione Europea e nei Paesi Terzi.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale e comunque solo come attività a ciò strumentali l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- I. concorrere a gare d'appalto, aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altro;
- II. istituire e gestire strutture, sportelli, uffici ed unità locali di ogni tipo utili o necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- III. favorire e sviluppare iniziative sociali, previdenziali, assistenziali e culturali sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

L'Associazione, previa redazione ed approvazione di apposito regolamento, potrà svolgere, nei settori individuati, anche attività come ONLUS, per dette attività dovrà essere tenuta contabilità separata e dovrà essere richiesta, previa registrazione del regolamento, l'iscrizione nel Registro Generale delle ONLUS.

Art. 3) Requisiti dei Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzione alcuna, di sesso, cittadinanza, nazionalità, religione, ecc., e tutti gli enti pubblici e privati, imprese, associazioni e persone giuridiche di qualsiasi nazionalità.

I soci sono classificati in tre distinte categorie:

- Soco Fondatori: coloro che hanno fondato l'associazione o che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, tra coloro che hanno un'anzianità associativa non inferiore a tre anni;

- Soci Sostenitori: quelli che per la loro personalità o per aver contribuito finanziariamente, o per aver svolto prestazioni per conto dell'Associazione, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione, così come risulti da delibera motivata del Consiglio Direttivo;
- Soci Ordinari.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 4) Ammissione dei Soci

Sono soci ordinari tutti coloro che ne fanno richiesta contestualmente versando la quota d'iscrizione deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamento.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

La qualità di socio è intransferibile.

Art. 5) Diritti e doveri dei soci

L'Associazione è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, che si esplicano attraverso le norme che regolano l'ordinamento interno dei propri organi e delle attività.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali e può, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, professionale o con contratto di collaborazione, occasionale o coordinata e continuativa, anche ricorrendo, nei casi di particolare necessità, a propri associati. Le cariche associative sono tutte di natura elettiva e temporanea.

Tutti gli associati hanno diritto di voto nell'Assemblea. Tutti i soci hanno il diritto di fruire della sede sociale, delle attrezzature e dei materiali in essa disponibili, nonché dei servizi realizzati dall'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività promosse ed ai servizi realizzati dall'Associazione, eventualmente con specifici incarichi di lavoro come determinati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, entro il 31 gennaio di ogni anno, hanno il dovere di pagare la quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna tutti i soci al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 6) Perdita della qualifica di Socio

I Soci conservano tale loro qualità, rinnovando annualmente la loro adesione con il pagamento della quota annua, e comunque sino al sopravvenire di una delle seguenti cause:

- a) dimissioni da comunicare per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- b) delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto e dell'eventuale regolamento;
- c) ritardato pagamento della quota annua ordinaria, oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo procederà periodicamente, e comunque entro il 28 febbraio di ogni anno, alla revisione della lista dei soci.

Art. 7) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili comunque acquisiti;
- b) da donazioni o lasciti di terzi o di soci;
- c) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Ogni anno dovrà redigersi il rendiconto economico-finanziario della gestione.

E' fatto obbligo di destinare tutti gli utili e avanzi di gestione agli scopi istituzionali statutariamente previsti e a quelli a essi direttamente connessi ed è vietato distribuire il patrimonio dell'associazione in qualsiasi forma (utili, fondi, riserve e capitali) a chiunque, anche in modo indiretto, durante tutta la vita dell'Associazione ed anche alla sua cessazione.

I Soci che per qualsiasi causa cessano di far parte dell'Associazione non possono ripetere le somme versate all'Associazione, né hanno alcun diritto sul patrimonio.

Art. 8) RISORSE ECONOMICHE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione versata all'atto della domanda di ammissione all'Associazione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) dalla quota annua ordinaria, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- c) dalle contribuzioni dei soci;
- d) da eventuali contributi straordinari dei soci, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da versamenti volontari dei soci;
- f) da contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, di enti od istituzioni;
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione di tutta la documentazione relativa alle risorse economiche comunque acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, salvo i maggiori termini previsti da specifiche normative.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere ove previsto.

Art. 10) Assemblea dei Soci

L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea, che può essere ordinaria e straordinaria, è composta da tutti i soci.

Essa è convocata mediante avviso spedito a ciascun socio oppure a mezzo mail da inviarsi agli indirizzi indicati dai Soci all'atto di iscrizione annuale all'Associazione, almeno 5 (cinque) giorni prima. In aggiunta a tali forme di pubblicità, l'Associazione cura che l'avviso venga diffuso mediante altri mezzi di comunicazione quali: affissione dell'avviso nella sede sociale e notizia sul proprio sito internet, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici e mezzi.

La convocazione deve contenere luogo, data ed ordine del giorno dell'assemblea. L'avviso di convocazione potrà prevedere anche il luogo e la data di seconda convocazione per l'ipotesi che l'assemblea finisca deserta in prima convocazione.

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

Sono tuttavia valide, anche in mancanza delle formalità di convocazione, le assemblee in cui intervengano tutti i soci.

E' previsto che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si possa svolgere anche in videoconferenza, con i partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per l'approvazione annuale del rendiconto economico finanziario, l'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione, anche senza previa delibera del Consiglio Direttivo, entro il 30 aprile di ogni anno.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario Generale o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente tra i presenti, e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale, o dai loro sostituti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale ordinaria riferita all'anno in corso.

Qualora l'Associazione acquisti carattere nazionale, ciascun socio potrà farsi rappresentare da altro socio, conferendogli delega scritta. E' vietato il cumulo delle deleghe.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita se vi sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo o, quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei soci.

Le funzioni di Segretario dell'assemblea straordinaria possono essere demandate ad un notaio.

Art. 11) Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria
 - a) discutere e deliberare sui rendiconti - finanziari;
 - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, designando fra questi il Presidente ed il Vice Presidente, eleggere i membri del Comitato Scientifico designandone il Presidente;

- c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
 - d) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
 - e) approvare il regolamento che disciplina l'attività nei settori in cui l'Associazione si propone di operare come ONLUS.
- in sede straordinaria
- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

Art. 12) Composizione del Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo che è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri. L'Assemblea stessa designa il Presidente ed eventualmente anche il Vice Presidente tra i consiglieri eletti. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra associati che abbiano particolari competenze nei settori di attività dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

La carica di membro del Consiglio Direttivo cessa con il venir meno della qualità di socio per qualsiasi ragione, per scadenza del mandato e per dimissioni. Le dimissioni devono essere inviate al Presidente mediante lettera raccomandata.

Nei casi previsti nel precedente comma, il Consiglio stesso, così ridotto, procede alla nomina di un nuovo membro mediante cooptazione. Tale cooptazione dovrà essere ratificata entro 30 giorni dall'Assemblea all'uopo convocata.

Il membro cooptato resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in corso.

Dopo la scadenza del mandato il Consiglio resta in carica per la ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Consiglio. Nel caso venisse a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci appositamente convocata entro quindici giorni provvederà ad elegge i nuovi consiglieri. Ai consiglieri non spetta alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica.

Art. 13) Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente, mediante lettera, fax, e-mail spedita a tutti i membri, almeno cinque giorni prima della data della riunione, e la convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'eventuale modalità di svolgimento del Consiglio in audio, video o teleconferenza. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma inviato almeno due giorni prima. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito anche senza previa convocazione se tutti i membri

sono presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono anche tenersi per audioconferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in tal caso, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando ne sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità tra voti non favorevoli e voti favorevoli, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale che ne redige i verbali. In sua assenza i verbali saranno redatti da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 14) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli argomenti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea dal presente statuto o da norme di legge inderogabili.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- stabilire le quote di iscrizione e quelle annuali;
- convocare le assemblee;
- stabilire le iniziative da assumere e promuovere per la migliore attuazione degli scopi sociali;
- adottare tutte le più opportune delibere per l'utilizzazione e conservazione del patrimonio, periodicamente determinandone la consistenza;
- redigere e sottoporre annualmente all'Assemblea i rendiconti economico - finanziari;
- deliberare sull'ammissione e sulla esclusione dei soci,
- redigere i regolamenti interni.

Art. 15) Compiti del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente assume diritti ed obblighi per conto dell'Associazione esercitando tutti i poteri di ordinaria amministrazione nonché, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e/o della Assemblea dei Soci, potrà richiedere affidamenti bancari, acquistare o locare beni immobili, stipulare polizze fidejussorie.

Art. 16) Il Vice Presidente

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione nella ipotesi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, nel qual caso potrà occuparsi della ordinaria amministrazione della Associazione ovvero limitarsi ad effettuare incassi e pagamenti in conseguenza di rapporti già perfezionati tra l'Associazione e soggetti terzi, salvo quanto disposto dall'art. 4 dell'Atto Costitutivo.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i propri impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività da intraprendere, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente e con i medesimi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 17) COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Comitati investiti dei compiti di garantire il livello e la validità Scientifico-Culturale per aree di attività: scuola, università, imprese, ecc; i membri dei comitati designano il Presidente.

Comitato Scientifico svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni dell'Associazione.

Il Comitato si articola in gruppi di lavoro di cui possono far parte anche membri esterni all'Associazione in qualità di esperti. Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo iniziative e attività nei settori di interesse dell'Associazione al fine di accrescere la qualità dei suoi interventi.

Art. 18) Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti o tra altri soci. Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Associazione; cura il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione; provvede alla firma della corrispondenza corrente; svolge ogni altro compito a lui demandato dagli altri organi sociali. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo.

Gli uffici di segreteria, coordinati dal Segretario Generale, sono a disposizione dei soci per tutti i compiti che

rientrano nelle finalità dell'Associazione.

Il Segretario svolge anche funzioni di Tesoriere, ove non sia nominata apposita figura tra i Consiglieri o tra i soci.

Art. 19) Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato solo dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale nominerà uno o più liquidatori e prenderà le ulteriori deliberazioni necessarie.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione o di naturale scadenza, è fatto obbligo di devolvere tutto il patrimonio ad altra associazione con fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' fatto divieto di devolvere il patrimonio agli associati in qualsiasi forma, anche indiretta.

Art. 21) Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborare a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte della Assemblea dei Soci.

Art. 22) Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, nonché ad eventuali leggi e regolamenti regionali.

